



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N° DEL

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE NON SOSTANZIALI ALL'ACCORDO CONVENZIONALE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 9 DEL 28-04-15 CON SUCCESSIVA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 66 DEL 29-07-15 E CON SUCCESSIVA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 42 DEL 22-04-16

PROPOSTA N° 113

PRESENZE

BASSI GABRIELLA	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ZAMPIERON TIZIANO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
SANDONA' FRANCESCO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
BALDISSERI STEFANO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ALLEGRO EDDI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Presidente: Bassi Rag. Gabriella si no
Facente Funzioni: _____

Segretario: Sorace Dott. Francesco si no
Facente funzioni: _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 113 DEL 12-12-2017

Premesso:

-che lo strumento urbanistico generale vigente condiziona l'attuazione delle previsioni per la Z.T.O. D2/6 via Cappello di mq 36.894,00 (in base a repertorio) alla preventiva formazione di un P.U.A. (P.d.L. non residenziale convenzionato), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 19 e 20 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

-che per la Z.T.O. D2/6 produttiva di cui al P.R.G. vigente, comprendente la comunale Via Cappello e parte dell'intersezione con la S.P. 26 e S.S. 53, qualora attuata stante la destinazione urbanistica impressa dal P.R.G. vigente – sono ipotizzabili, in quanto prevedibili, criticità di natura viabilistica dettate:

- a) dal sottodimensionamento delle piattaforme stradali, non adatte al traffico pesante tipico di una zona produttiva;
- b) dal sottodimensionamento della rotatoria a sud-ovest (intersezione tra le Vie Tasca e Cappello) che, essendo limitrofa alla zona residenziale, risulta essere ugualmente non adatta a servire un aumento del flusso di traffico di tipo pesante;
- c) dall'intersezione con la S.S. 53, a sud-est, che – allo stato attuale – non riuscirebbe a garantire l'ottimale accesso alle future attività produttive da parte di mezzi pesanti obbligati ad impegnare, per tali funzioni, la rotatoria a sud-ovest di cui alla precedente lett. b).

-che, qualora fosse data attuazione alle attuali previsioni del P.R.G., ossia concretizzata la destinazione d'uso prevista per la z.t.o. D2/6 consentendo l'aumento della circolazione veicolare di mezzi pesanti su arterie viabilistiche di fatto inadeguate, ciò aumenterebbe notevolmente anche il carico antropico non residenziale su un'area sensibile anche dal punto di vista ambientale / paesaggistico.

-che per il particolare contesto territoriale di cui trattasi, tenuto conto delle interrelazioni inevitabilmente esistenti tra natura e consistenza degli interventi tipici del sistema insediativo produttivo – così come previsto dal P.R.G. vigente, quindi fatta salva la propensione insediativa prevista dallo strumento urbanistico generale vigente alla data di adozione del P.A.T. – con le particolari rilevanze paesaggistico-ambientali proprie del contesto territoriale di appartenenza, risulta essere di prevalente interesse pubblico ricercare, acquisire proposte da parte dei soggetti legittimati dal titolo di proprietà, quindi adottare alternative soluzioni insediative e di destinazioni d'uso, qualora ritenute idonee, secondo il principio di precauzione, per la salvaguardia del peculiare pregio ambientale e paesaggistico.

Visto:

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.04.2015 con cui:

1. si approvava la bozza di accordo convenzionale ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e si dividevano i contenuti e le finalità;
2. si dava mandato all'ufficio di Piano Comunale ad attuare tutte le azioni necessarie e funzionali a dare realizzazione all'accordo allegato, con spirito di leale collaborazione, tese al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni utili a realizzare il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse di cui ciascuna di esse è portatrice;
3. si dava atto che la parte privata proprietaria dell'area oggetto si impegnava, per le finalità di cui al punto 1, ad accollarsi tutti le spese necessarie eseguite a cura dell'Ufficio di Piano direttamente o indirettamente.

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 29.07.2015 con cui si approvava le modifiche alla bozza di accordo convenzionale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 28.04.2015, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 ;

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 21.04.2016 con cui si approvava le modifiche alla bozza di accordo convenzionale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 28.04.2015, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 ;

Preso atto:

-i sopraindicati Soggetti Proponenti in data 28.07.2016 hanno sottoscritto un Accordo Convenzionale (ex art. 11 L. n. 241/1990 e s.m.i.) con il Comune di San Pietro in Gu finalizzato a modificare le previsioni urbanistiche attualmente contenute nel P.R.G. vigente relativamente alla z.t.o. D2/6 produttiva, in modo tale da consentire la riconversione della medesima z.t.o. D2/6 a z.t.o. del tipo C2 a finalità residenziali.

- l'attuazione dell'Accordo, unitamente alle opere in esso previste, richiede l'azione integrata e coordinata tra il Comune ed i Soggetti Proponenti, è destinato ad operare subordinatamente al recepimento delle sue previsioni nello strumento urbanistico generale, in tempi ragionevoli, quindi tramite la redazione di una prima variante al

P.R.G.-P.I., finalizzata alla riconversione dell'area, quindi alla corretta regolamentazione operativa cui assoggettare la medesima.

Che i Soggetti Proponenti – in ottemperanza a quanto indicato dall'articolo 2, comma 3, dell'Accordo stipulato – hanno predisposto un masterplan generale relativo al nuovo assetto urbanistico-edilizio ipotizzato per l'area, trasmesso al competente Ufficio comunale in data 28.06.2017 prot 5688 ai fini dell'ottenimento del parere di competenza.

Che i Soggetti Proponenti – visto l'impegno assunto, in merito all'accollo di tutte le spese occorrenti alla stesura della nuova prefigurazione urbanistico-edilizia ipotizzabile per l'area, nella misura ritenuta ammissibile a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, rispetto ai livelli di pianificazione sovraordinati attualmente cogenti, in forza dell'articolo 3 dell'Accordo – ferma restando l'esclusione di ogni onere economico o finanziario in capo al Comune, hanno condiviso la necessità di integrare le previsioni di detto articolo ricomprendendo specificatamente anche tutte le spese e competenze relative alla redazione di una prima variante al P.R.G.-P.I., finalizzata alla riconversione dell'area, quindi alla corretta regolamentazione operativa cui assoggettare la medesima.

Constatato che:

-c'è l'esigenza da parte della proprietà privata, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, di modificare ulteriori parti del testo dell'accordo senza snaturare né modificare quanto già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28.04.2015, con delibera di Giunta Comunale n° 66 del 29.07.2015 e con delibera di Giunta Comunale n° 42 del 22.04.2016;

Visto:

-la proposta di modifica condivisa da codesta amministrazione e la proprietà (Allegato A);

Verificato che:

-le modifiche interessanti l'accordo convenzionali riguardano aspetti di dettaglio e precisazioni che non alterano il senso dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;

Ritenuto:

-di approvare la proposta di modifica dell'accordo convenzionale approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 28.04.20145, con delibera di Giunta Comunale n° 66 del 29.07.2015 e con delibera di Giunta Comunale n° 42 del 22.04.2016 condivisa da codesta amministrazione e dalla proprietà (Allegato A);

Vista la compatibilità con il PAT adottato;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto la L.R.V. 23/04/2004, n. 11, recante: "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"

Visto lo statuto comunale;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche alla bozza di accordo convenzionale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 28.04.2015, con delibera di Giunta Comunale n° 66 del 29.07.2015 e con delibera di Giunta Comunale n° 42 del 22.04.2016, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, condivisa da codesta amministrazione e dalla proprietà (allegato A);
2. di dare mandato all'ufficio di Piano Comunale ad attuare tutte le azioni necessarie e funzionali a dare realizzazione all'accordo allegato ivi comprese tutte le modifiche non sostanziali necessarie che venissero richieste.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Franco Alberto

Parere firmato elettronicamente da **Franco Alberto** in data **12-12-2017**

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dona' Claudio

Parere firmato elettronicamente da **Dona' Claudio** in data **12-12-2017**